

DECRETO 9 giugno 1999.

Criteri ed indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare.

#### L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 8 dell'art. 38 della predetta legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Visti i criteri all'uopo dettati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica con nota n. prot. 2394/TA 43 del 3 giugno 1998;

Ritenuto di dovere approvare i criteri e gli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

#### Art. 1

Sono approvati i criteri e gli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare di cui all'art. 38, comma 8, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

#### Art. 2

Il presente decreto, unitamente all'allegato A, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 9 giugno 1999.

CUFFARO

Allegato A

Art. 38, legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare. Criteri applicativi e disciplinare delle autorizzazioni (comma 8).

Al fine di conseguire univocità di indirizzo nell'applicazione dell'art. 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, si indicano di seguito i criteri e gli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare.

#### 1) ALLEVAMENTI DI FAUNA A SCOPO ALIMENTARE

##### Finalità

Gli allevamenti di fauna selvatica per fini alimentari devono svolgersi in via esclusiva, evitando di allevare nella medesima azienda esemplari di una determinata specie con finalità multiple. Ciò al fine di garantire la qualità dei selvatici destinati ad essere liberati in natura per ripopolamento e scopi venatori, e prevenire pericolose forme di inquinamento genetico a carico delle popolazioni selvatiche e la diffusione di malattie infettive o parassitarie.

Gli allevamenti a scopo alimentare possono operare secondo le precipe necessità di carattere zootecnico e commerciale, ad esempio fornendosi di selvatici, prodotti in allevamenti autorizzati, per l'ingrasso.

##### Territorio

Negli allevamenti la superficie destinata all'allevamento allo stato naturale, rapportata al numero di capi allevabili, deve essere

recintata in modo da evitare la fuoriuscita degli animali con i seguenti accorgimenti:

— interrimento della rete metallica zincata per almeno ml. 0,50 in profondità in presenza di terreni sciolti o sabbiosi. La stessa verrà rivolta orizzontalmente per almeno 30 cm. in modo da creare una ulteriore barriera alla fuga dei selvatici verso l'esterno;

— in presenza di terreni ove non è possibile l'interrimento della rete si provvederà a realizzare un cordolo in calcestruzzo di dimensioni ml. 0,20 x 0,30.

La recinzione dovrà essere realizzata con pali di ferro o materiali ammissibili, di altezza fuori terra ml. 2,00, con interdistanza massima di ml. 3,00.

Le maglie della rete metallica zincata devono avere una dimensione tale da non permettere la fuoriuscita di selvatici.

#### Fauna

Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e parassitarie è consigliabile che venga mantenuta una densità numerica dei capi limitata, nel rispetto delle esigenze e delle caratteristiche delle specie selvatiche da allevare anche per le specie similari a quelle previste dall'art. 18 della legge n. 157/92: coniglio, lepore, coturnice siciliana, quaglia, fagiano, cinghiale, daino.

#### Programmi

Unitamente alla richiesta di costituzione, deve essere presentato un programma di produzione e delle tecniche di allevamento che tenga conto dei parametri capi/mq. di cui sopra ed offra concrete soluzioni dei diversi problemi connessi agli "allevamenti", ivi compresi quelli sanitari ed ogni altro aspetto relativo alla produzione dei soggetti con particolare riguardo al controllo delle principali malattie.

#### Documenti

Unitamente alla richiesta di costituzione ed al programma di produzione deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) titolo di proprietà dei terreni o di conduzione degli stessi;
- b) certificati catastali;
- c) planimetria catastale;
- d) carta I.G.M. 1:25.000 con l'ubicazione dell'azienda;
- e) disegni planimetrici in scala adeguata degli eventuali locali destinati all'allevamento di selvaggina a scopo alimentare;
- f) relazione tecnica sullo stato dell'azienda agricola, del comprensorio ove ricade, della flora e della fauna presenti, dei metodi di conduzione, giacitura esposizione e natura del terreno, piovosità, approvvigionamento idrico, viabilità interna ed esterna, dotazione aziendale di eventuali fabbricati e pertinenze, ed ogni altra notizia utile al fine di fornire chiaro il quadro della situazione.

La documentazione di cui ai punti a) e b) può essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva:

- a) dichiarazione contenente i seguenti impegni:
  - 1) di attuare tutti i programmi e le attività conseguenti;
  - 2) di rispettare gli impegni assunti, gli obblighi che scaturiscono dalla legge e dal decreto di costituzione e da eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno emanare;
  - 3) di allevare la selvaggina nel rispetto delle caratteristiche e delle esigenze delle specie, nei limiti di cui ai parametri di densità massimi mq. x capo e nel rispetto delle norme sanitarie e commerciali;
  - 4) di iscriversi entro un mese dalla notifica del provvedimento di costituzione dell'allevamento di selvaggina a scopo alimentare alla Camera di commercio e di produrre, entro 5 giorni dall'ottenimento del relativo certificato di iscrizione, il certificato stesso;
  - 5) di allevare esclusivamente le specie previste nel decreto di costituzione;
  - 6) a dotarsi di riproduttori anche mediante azione di cattura da effettuare sotto il diretto controllo della Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio con metodologie e mezzi tecnici tali da garantire l'incolumità dei selvatici. Nel caso di acquisto, i riproduttori debbono essere muniti di certificazione sanitaria e di attestato di provenienza;
  - 7) di essere sempre disponibile ai controlli che l'Amministrazione intenderà effettuare avvalendosi eventualmente anche di consulenti scientifici;
  - 8) di contraddistinguere i volatili ed i mammiferi con anelli e marchi recanti un codice alfanumerico in conformità a quanto previsto nel decreto di costituzione;
  - 9) di rendicontare annualmente l'attività produttiva svolta, alla Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio;
  - 10) di delimitare l'allevamento di selvaggina a scopo alimentare con tabelle collocate su pali o alberi ad una altezza fuori terra di mt. 2,00-3,00 apposte a non più di 100 mt. una dall'altra e comunque in modo tale che da una ne siano visibili le due contigue a fondo rosso recante la seguente dicitura in nero:

Allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare  
(Denominazione)

- 11) di sottoporre, con periodicità almeno annuale, a visita sanitaria, i locali e le attrezzature dell'allevamento di selvaggina a

scopo alimentare. La relativa certificazione deve essere allegata ad un verbale di consistenza numerica che deve essere trasmesso alla Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio entro 5 giorni dall'avvenuto controllo;

12) di tenere presso l'allevamento di selvaggina a scopo alimentare un registro di carico e scarico della fauna appositamente numerato, vidimato dalla Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio nel quale debbono essere annotate: nascite, vendite, mortalità, spostamenti, ecc.;

13) di depositare annualmente i prezzi di vendita della selvaggina, sia presso la Camera di commercio che presso la Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio.

#### Adempimenti

La Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio, introitata l'istanza in carta legale, unitamente alla documentazione di cui sopra in triplice esemplare di cui una in regola con la vigente normativa in materia di bollo, nel termine di 60 giorni cura l'istruttoria conformemente al disposto dell'art. 8, comma 2°, lett. e).

La Ripartizione quindi trasmette, con il proprio parere di merito, il carteggio (istanza e documentazione, quest'ultima nell'esemplare in regola con la vigente normativa sul bollo, più una copia) all'Assessorato regionale agricoltura e foreste il quale entro 60 giorni dall'acquisizione dei pareri previsti dalla legge ed eventuali ulteriori approfondimenti, da richiedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del carteggio, provvede alla costituzione dell'allevamento di selvaggina a scopo alimentare.

#### Controlli

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, nelle more dell'istituzione dell'Osservatorio faunistico siciliano di cui all'art. 9, comma 4, lett. d) della stessa legge, i compiti di controllo ascritti a quest'ultimo organismo vengono assunti dal competente gruppo di lavoro dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

#### Inadempienze e revoche

La non osservanza della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 dei presenti criteri, l'inadempimento degli impegni assunti nonché l'attività per tre anni consecutivi, comporta la revoca del provvedimento di istituzione.

(99.28.1265)